



REGIONE BASILICATA

**PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI
STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA E ATTREZZATURE DA
CAMPO OCCORRENTI ALL'ARPA BASILICATA.**

(art. 63 c. 2 lett. a D. Lgs n. 50/2016)

SIMOG n. 7375669

ALLEGATO 2

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

SOMMARIO

Art. 1. - Oggetto	3
Art. 2. - Stipulazione del contratto	3
Art. 3. - Controllo sulla esecuzione del contratto	3
Art. 4. - Svolgimento del programma temporale	3
Art. 5. - Avvio della fornitura	3
Art. 6. - Verifica di conformità	3
Art. 7. - Diritto alla sostituzione dei dispositivi	4
Art. 8. - Aggiornamento hardware e software	4
Art. 9. - Danni ai dispositivi ed alle opere	4
Art. 10. - Cessione del contratto e subappalto	4
Art. 11. - Invariabilità dei prezzi	5
Art. 12. - Modalità di pagamento	5
Art. 13. - Penalità	5
Art. 14. - Risoluzione del contratto	6
Art. 15. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità	7
Art. 16. - Varianti introdotte dalla stazione appaltante	7
Art. 17. - Sciopero	7
Art. 18. - Interruzione del servizio di assistenza tecnica in garanzia per cause di forza maggiore	7
Art. 19. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)	7
Art. 20. - Trattamento dei dati	8
Art. 21. - Foro competente	8
Art. 22. - Norma di rinvio	8

Art. 1. - Oggetto

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura di strumentazione scientifica e attrezzature da campo occorrenti all'ARPA Basilicata (ARPAB o SA).

La configurazione e le caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime cui deve corrispondere la strumentazione scientifica e le attrezzature da campo occorrenti all'ARPAB sono quelle indicate, per ciascun Lotto, nell'Allegato 1 al Disciplinare di Gara "Capitolato Tecnico".

Art. 2. - Stipulazione del contratto

Il Contratto di fornitura con la Ditta Aggiudicataria (DA) si intenderà validamente perfezionato al momento della sottoscrizione da entrambe le parti.

Art. 3. - Controllo sulla esecuzione del contratto

La Stazione Appaltante (SA) eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto.

Resta inteso che, in ogni caso, la SA non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta Aggiudicataria ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. 4.- Svolgimento del programma temporale

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La DA sarà tenuta al rispetto del programma temporale della fornitura.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

Art. 5. - Consegna della fornitura

La consegna della fornitura non potrà essere effettuata senza il preventivo accordo con la SA, da stabilire con un anticipo di almeno cinque giorni.

Art. 6. - Verifica di conformità

La conformità della fornitura oggetto del contratto è verificata dalla SA. L'operazione è intesa a verificare, per il servizio fornito, la conformità descritta nella documentazione di gara, nell'offerta e nei suoi allegati.

La verifica verrà effettuata in contraddittorio con la DA non oltre 60 (sessanta) giorni dall'emissione dell'ordine di fornitura

Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dalla SA; la DA dovrà fornire, su richiesta della SA, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di verifica.

Qualora, in sede di verifica, il servizio non dovesse risultare rispondente ai requisiti contrattuali, la SA ne richiederà l'applicazione.

Art. 7. - Diritto alla sostituzione dei dispositivi

Prima dell'installazione dei dispositivi:

a) la ditta aggiudicataria è tenuta, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione dell'appalto e l'inizio dell'installazione, all'aggiornamento per sostituzione dei dispositivi aggiudicati in caso di:

1. eliminazione di detti dispositivi dal listino ufficiale della Ditta produttrice;
2. introduzione di normative nazionali o internazionali emesse successivamente all'aggiudicazione che rendano i dispositivi forniti non più conformi;

b) la stazione appaltante ha il diritto di chiedere alla ditta aggiudicataria l'aggiornamento per sostituzione, senza oneri aggiuntivi, dei dispositivi aggiudicati qualora la ditta aggiudicataria dovesse immettere sul mercato, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione e l'inizio dell'installazione, versioni più evolute in relazione a criteri tecnologici, ergonomici, migliorie legate ad accresciuta sicurezza.

I dispositivi aggiudicati dovranno essere sostituiti con prodotti della stessa classe, le cui caratteristiche tecniche siano almeno pari. La configurazione e la dotazione di accessori e consumabili non potrà essere inferiore a quelle di aggiudicazione. Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale della ditta aggiudicataria.

Art. 8. - Aggiornamento hardware e software

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire senza costi aggiuntivi qualunque componente hardware debba completare la configurazione dei dispositivi aggiudicati, in ossequio ad intervenute nuove norme e standard nazionali ed internazionali. Detta prescrizione ha valore fino al termine del periodo di garanzia.

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire versioni aggiornate del software (e dell'hardware ove esso sia indispensabile per eseguire l'aggiornamento), che permettano di conservare le funzionalità dell'offerta originaria, senza costi aggiuntivi di fornitura ed installazione, per tutta la vita utile dei dispositivi che lo utilizzano in presenza di un contratto di manutenzione "full-risk". A tale riguardo la ditta aggiudicataria si impegna ad informare la stazione appaltante circa l'imminente uscita di nuove versioni del software e di eventuali aggiornamenti dell'hardware richiesti in conseguenza di ciò, al fine di consentire alla SA di effettuare per tempo le dovute valutazioni.

Art. 9. - Danni ai dispositivi ed alle opere

La ditta aggiudicataria solleva la stazione appaltante da ogni responsabilità per sottrazione o danni riportati dai dispositivi ed ai materiali depositati nel locale di destinazione ovvero posti in opera. Di conseguenza fino al momento della constatazione dell'avvenuta ultimazione la ditta aggiudicataria è obbligata a sostituire o riparare a sue spese le attrezzature, i macchinari ed i materiali sottratti o danneggiati.

La ditta aggiudicataria resta inoltre responsabile di ogni danno che i propri dipendenti, attrezzature ed impianti potranno comunque causare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato ed asportato.

Art. 10. - Cessione del Contratto e Subappalto

E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'ARPA Basilicata e della SUA-RB delle prestazioni subappaltate.

Si precisa che ai sensi dell'art all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante è da intendersi l'Ente richiedente le prestazioni ed emittente l'ordinativo di fornitura e, pertanto, obbligato al pagamento delle prestazioni nei confronti dell'aggiudicatario e relativi subappaltatori. Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui al richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 11. - Invariabilità dei prezzi

I prezzi offerti dalla DA si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto, ivi compreso il periodo di garanzia.

Art. 12. - Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e solo successivamente al completamento della verifica di conformità con esito favorevole.

La fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa alla SA in modalità elettronica. Il pagamento verrà disposto, previa visto in cui si attesta l'avvenuta regolare fornitura che ne autorizza il pagamento, con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere della SA nei termini di legge.

Art. 13. - Penalità

L'aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto dei termini e delle modalità di espletamento della fornitura e dei servizi di assistenza tecnica richiesti nel presente capitolato. In caso di inadempimento, la cui gravità è rimessa all'insindacabile giudizio della stazione appaltante, la stazione appaltante si riserva di applicare le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) 200,00 euro per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo per la fornitura così come stabilito all'art. 4 dello Schema di Contratto (90 giorni dall'ordine).
- b) per il mancato o ritardato intervento manutentivo preventivo/programmato e correttivo, penale variabile tra 50,00 -100,00 euro.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta trasmessa dalla stazione appaltante all'aggiudicatario, che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di n. 5 giorni lavorativi.

L'importo della penale sarà detratto dal corrispettivo della prima fattura successiva all'applicazione della penale stessa.

E' sempre fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Art. 14. - Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- b) interruzione della fornitura per fatto della DA;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
- f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla SA;
- h) dopo la seconda contestazione alla DA per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale;
- i) qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.
- j) per impossibilità sopravvenute di cause non imputabili alla SA.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), la SA potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, la SA ha diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 15. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornirà ai funzionari della SA in fase di installazione ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 16. - Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere variazioni in aumento o diminuzione al contratto fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.

La stazione appaltante ha inoltre la facoltà di richiedere varianti, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto.

Art. 17. - Sciopero

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'aggiudicatario sarà tenuto a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva al responsabile dell'Ufficio Protocollo Generale. Qualora lo sciopero si protragga oltre le 24 ore continuative, l'aggiudicatario è tenuto a garantire un servizio minimo per la corrispondenza urgente.

Art. 18. - Interruzione del servizio di assistenza tecnica in garanzia per cause di forza maggiore

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non dà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende un evento imprevedibile, inevitabile ed eccezionale, al di fuori del controllo dell'aggiudicatario che egli non possa evitare. A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, sono considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, sommosse, disordini civili, gravi e documentati blocchi stradali. Non costituiscono cause di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto.

Art. 19. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per alcuni Lotti di gara indicati nell' Allegato 8 "DUVRI", l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto

decreto. Pertanto per tali Lotti, la Stazione Appaltante ha redatto il “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze” DUVRI - Allegato 8 “DUVRI”.

Art. 20. - Trattamento dei dati.

La stazione appaltante, gli offerenti e l’aggiudicatario prestano il loro consenso al trattamento dei dati ai sensi e nei limiti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

In particolare, il trattamento dei dati sarà finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento, espresse dagli interessati ai sensi della L. n. 241/90.

Art. 21. - Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 22. - Norma di rinvio

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.